

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CREDITO

Adottato con deliberazione n. 370 del 25/05/2009 e modificato con deliberazione n. 767/2010 e n. 370/2014

Testo integrato con le modifiche organizzative apportate dall'Atto Aziendale di diritto privato
(deliberazione n. 172 del 7/4/2014)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la procedura relativa la riscossione volontaria e coattiva dei crediti scaduti e non riscossi dell'Azienda.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale, nonché al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti con gli utenti.

Articolo 2 – Individuazione delle entrate

1. Costituiscono proventi e ricavi dell'AULSS 13 quelle di seguito elencate:
 - Proventi derivanti da compartecipazioni alla spesa sanitaria;
 - Ricavi derivanti dall'applicazione del Dlgs. 194/2008
 - Ricavi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
 - Proventi derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - Introiti derivanti da sanzioni di cui all'art. 1, c. 796, lettera r), L. 296/2006.

TITOLO II – RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

Articolo 3 – Soggetti aziendali addetti al recupero

1. Per le entrate di spettanza dell'Azienda per la quale specifiche norme di legge o regolamenti prevedano la riscossione coattiva con le procedure di cui al successivo art. 5, comma 2, questo Ente dispone che l'attività necessaria alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, sono a carico, secondo le rispettive competenze, delle seguenti U.O.:
 - a. Direzione Contabilità e Bilancio:
 - 1.D.lgs 194/2008;
 - 2.Entrate Patrimoniali;
 - 3.Proventi derivanti da servizi pubblici a domanda individuale
 - b. Direzione Affari Generali:
 - 1.Quote di compartecipazioni alla spesa sanitaria;
 - 2.Recupero del costo della prestazione sanitaria nel caso di non ritiro del referto, di cui all'art. 1, c. 796, lettera r), L. 296/2006.

TITOLO III – TIPOLOGIE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 4 – Modalità di riscossione volontaria

La Direzione Contabilità e Bilancio per i ricavi derivanti dalla gestione del Patrimonio e da servizi pubblici a domanda individuale procede alla riscossione volontaria del credito attuando direttamente un primo sollecito, nel caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione mediante convenzione con Equitalia Polis oppure direttamente adottando la modalità prevista dal 2° comma dell' art. 7 del presente regolamento.

La Direzione Affari Generali per i proventi derivanti da compartecipazioni alla spesa sanitaria e per l'introito di cui all'art. 1, c. 796, lettera r), L. 296/2006 procede alla riscossione volontaria del credito attuando direttamente un primo sollecito, nel caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione mediante convenzione con Equitalia Polis oppure direttamente adottando la modalità prevista dal 2° comma dell' art. 7 del presente regolamento.

Le condizioni economiche della convenzione con Equitalia Polis sono definite annualmente con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 5 – Modalità di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva può essere effettuata attraverso le seguenti modalità:
 - a. Procedura prevista dal D.lgs. 112 del 13 aprile 1999 *(per modalità e costi rinvio al comma 3, del presente articolo)*;
 - b. Nelle forme di cui al R.D. n. 639/1910 concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali.
 - c. Ricorso al giudice ordinario.
2. La Direzione Contabilità e Bilancio per i ricavi di cui al D.lgs 194/2008 procede alla riscossione coattiva mediante Equitalia Servizi di Verona con la procedura prevista dal D.lgs. 112 del 13 aprile 1999, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante il ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione. L'attività dei concessionari è remunerata con un aggio del 9% calcolato sulle somme iscritte a ruolo (D.Lgs.112/99), salvo modificazione normativa.
Attualmente la normativa prevede che per i versamenti entro 60 gg. dal ricevimento della cartella, i costi della riscossione sono a carico dell'azienda ULSS per il 4,35% e del debitore per il 4,65% della somma iscritta a ruolo. Per i versamenti dopo i 60gg. tutto l'aggio del 9% è a carico del debitore.
3. La Direzione Contabilità e Bilancio e la Direzione Affari Generali per i crediti soggetti a procedura di riscossione volontaria come evidenziato all'art. 4 e non riscossi, procedono al recupero coattivo, sulla base della valutazione dell'efficacia dello strumento e della convenienza economica, attraverso le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 – Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva.

1. I ruoli predisposti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 112 del 13 aprile 1999, debbono essere firmati dal Direttore Generale (salvo delega disposta con deliberazione n. 225/2014).

Articolo 7 – Attività di accertamento.

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'AULSS 13 deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. La comunicazione al destinatario degli atti di cui al comma precedente deve essere effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento oppure con altra modalità che certifichi il ricevimento; le spese postali sono a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 8 - Procedure concernenti la rinuncia del credito.

1. Secondo quanto disposto dalla L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 168, è prevista la possibilità per i singoli enti di stabilire gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti. Pertanto:
 - a. non si fa luogo all'iscrizione al ruolo e alla riscossione dei crediti di ogni specie, comprensivi di interessi e di spese postali, qualora l'ammontare complessivo degli stessi non superi l'importo di € 16,53;

- b. se l'importo supera il precedente punto a), si fa luogo all'iscrizione al ruolo e alla riscossione per l'ammontare dell'intero credito (credito, spese di spedizione, interessi);
 - c. la disposizione di cui al punto a. non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;
2. **L'abbandono dei crediti non riscossi in fase di procedura di recupero volontario** con Equitalia Polis e per i quali, sulla base dell'analisi di cui al successivo art. 9, non si ritiene di attivare le procedure di cui al comma 1 dell'art. 5, dovrà essere effettuato con determinazione dirigenziale dai dirigenti responsabili di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. **L'abbandono del credito iscritto a ruolo**, sempre sulla base delle valutazioni del principio dell'autotutela di cui all'art. 9 del presente regolamento, dovrà essere effettuato con determinazione dirigenziale dai dirigenti responsabili di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

TITOLO V – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo n. 9 - Autotutela

1. L'amministrazione, nella persona del dirigente o responsabile del servizio al quale compete la gestione del credito, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento e/o il credito ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un credito deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b. Valore della lite;
 - c. Costo della difesa;
 - d. Costo della soccombenza;
 - e. Costo derivante da inutili carichi di lavoro;
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di proseguire la lite, il dirigente responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle seguenti ipotesi di:
 - a. Doppia imposizione;
 - b. Errore di persona;
 - c. Errore nel presupposto;
 - d. Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e. Errore di calcolo nella liquidazione del credito;
 - f. Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute;
 - g. Mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Articolo n. 10

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Azienda può stipulare con uno o più professionisti una convenzione purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 12 – Informazioni agli utenti.

2. L'Azienda, perseguendo il principio della trasparenza, metterà a disposizione degli utenti gli atti concernenti, i regolamenti attuati da ogni servizio competente; i relativi regolamenti saranno consultabili sia presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP), sia nel sito dell'AULSS 13.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

* * * * *